Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 3 febbraio 2009 un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e di averlo anticipatamente estinto il 30 aprile 2013.
Proposto reclamo senza esito soddisfacente per ottenere il totale rimborso della quota non maturata degli oneri non goduti, il ricorrente si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto al rimborso complessivo di € 3.653,35 (somma al netto dell'importo di € 698,96 ricevuto in sede di estinzione anticipata) di cui € 2.136,87 per "commissione bancaria", € 1.563,84 per "costo di intermediazione", € 651,60 quale quota relativa ai costi assicurativi, oltre interessi legali .
Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente conferma la correttezza degli abbuoni effettuati in sede di estinzione anticipata del finanziamento e reitera le proposte di rimborso già formulate nella risposta al reclamo, precisando che la competente compagnia assicurativa si sarebbe dimostrata disponibile al rimborso, suo tramite, di € 549,70.
Chiede pertanto in via principale il rigetto del ricorso. In subordine, chiede di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo e rifiutato dal ricorrente, pari ad € 1.672,57.
In via di ulteriore subordine chiede che sia decurtato dall'importo individuato dal Collegio quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni (€ 698,96) e quanto la Compagnia si è dichiarata disponibile a rimborsare a titolo di premio assicurativo (€ 549,70).
In sede di repliche, parte ricorrente ribadisce quanto affermato nel ricorso dichiarando, inoltre, di non aver mai ricevuto l'incarico di mediazione. In una successiva comunicazione

chiede al Collegio che il ricorso sia valutato anche alla luce della recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE in materia di riduzione del costo totale del credito in seguito all'estinzione anticipata.

DIRITTO

Il ricorso verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.
In base alla documentazione prodotta, il prestito oggetto di controversia risulta stipulato il 3 febbraio 2009 ed ammontava ad € 43.440,00 di capitale lordo, da rimborsare in 120 rate mensili. È inoltre pacifico sia stato anticipatamente estinto dopo il pagamento di 48 rate. Nel conteggio estintivo consta un abbuono di € 698,96 a titolo di "commissioni bancarie/finanziarie non maturate". Sono stati inoltre rimborsati € 2.925,88 di interessi corrispettivi (a fronte degli originari € 7.685,20 previsti per l'originaria durata del finanziamento).
Ciò posto, deve essere richiamata in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (sentenza *Lexitor* dell'11 settembre 2019) in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. all'art. 125*sexies* Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.
Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità". Tale criterio dovrà preferibilmente essere analogo a quello concordato fra le parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, "mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).
Tanto premesso, il Collegio richiama il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo

totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).
Nel merito delle commissioni previste dal contratto oggetto di controversia, il Collegio rileva la natura *recurring* della "Commissione bancaria" (lettera A del prospetto economico), in ragione del riferimento ad attività di gestione del prestito. Rileva al contrario come gli "Oneri di intermediazione" (lettera B del prospetto economico) abbiano nel caso in esame natura *up front*, in quanto è stato prodotto il conferimento di incarico di mediazione, dal quale si evince che l'attività di mediazione è esclusivamente propedeutica alla concessione del finanziamento.
In merito agli oneri assicurativi, il Collegio ribadisce, come da costante orientamento dei Collegi, che questi sono da rimborsare dall'intermediario per la parte non maturata (Collegio di Coordinamento 5304/2013), anch'essi secondo il criterio *pro rata temporis* in mancanza di un comprovato criterio contrattuale alternativo conosciuto ed accettato preventivamente dal cliente.
Ritenuto che nel caso in esame, applicando i suddetti orientamenti e criteri, tenuto conto dei rimborsi già effettuati, considerato che le "spese di istruttoria", incluse nella "commissione bancaria" e scomputate dalla parte ricorrente nel proprio calcolo di rimborso della suddetta voce di costo non sono oggetto di domanda, si ottiene l'importo di € 3.081,81, che non coincide con la somma richiesta dal ricorrente (€ 3.653,35), che ha applicato il criterio *pro rata temporis* a voci ritenute dal Collegio di carattere *up front*, calcolato come da tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	48
rate residue	72
TAN	4,00%
% da retrocedere	38,07%

	restituzioni					tot ristoro
	importo	in proporzione lineare		in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione bancaria netto	€ 3.561,45	€ 2.136,87	<- PL	€ 1.355,91	€ 698,96	€ 1.437,91
costi di intermediazione	€ 2.606,40	€ 1.563,84	PI ->	€ 992,30		€ 992,30
polizze assicurative	€ 1.086,00	€ 651,60	<- PL	€ 413,46		€ 651,60
rimborsi senza imputazione						
	tot rimborsi ancora dovuti					**€ 3.081,81**
	rimb già effettuati, decurtati					€ 698,96
	voci da rimborsare					3
	- in proporzione lineare / <- PL					2
	- in proporzione con gli interessi / PI ->					1
	interessi legali					Si

considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.081,81, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA